

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 512469)

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2023, n. 25

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni in materia di cultura****Art. 1****Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 "Città veneta della cultura".**

1. Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 "Città veneta della cultura" è sostituito dal seguente:

"5) adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;".

Art. 2**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25****"La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale".**

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 "La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale", le parole: *"MIUR, MIBACT"* sono sostituite dalle seguenti: *"Ministero competente in materia di Istruzione, Ministero competente in materia di Cultura"*.

CAPO II**Disposizioni in materia di turismo****Art. 3****Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" è inserito il seguente:

"5 bis. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti di cui al comma 5 abbiano comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d'ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3."

Art. 4**Abrogazione del comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Il comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" è abrogato.

CAPO III**Disposizioni in materia di edilizia scolastica****Art. 5****Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59****"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie".**

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie" è inserito il seguente:

*"Art.3 bis
Interventi straordinari.*

1. *Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 1, in casi di particolare urgenza e indifferibilità dettati da esigenze di tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità, anche qualora riguardino l'eliminazione di barriere architettoniche, la Giunta regionale può prevedere di intervenire a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 e, a valere sulle disponibilità della presente legge, per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la continuità scolastica.*

2. *La Giunta, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri per la qualificazione del ricorrere dei presupposti di cui agli interventi del presente articolo, su cui entro trenta giorni, termine decorso il quale si prescinde dal parere, si esprime la competente commissione."*

CAPO IV**Disposizioni finali****Art. 6****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 7**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 settembre 2023

Luca Zaia

INDICE**CAPO I - Disposizioni in materia di cultura**

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 "Città veneta della cultura".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 "La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale".

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 4 - Abrogazione del comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie".

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 7 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 settembre 2023, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 febbraio 2023, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 febbraio 2023, dove ha acquisito il n. 186 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 7 giugno 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 settembre 2023, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge si colloca, secondo l'esperienza ormai consolidata nella produzione legislativa regionale, come strumento di aggiornamento del complesso legislativo vigente, con novellazioni - prive di variazioni di entrata e di spesa - introducendo nuove discipline o modificanti quelle in vigore, in ragione:

- di necessari adeguamenti normativi al mutato contesto nazionale e/o europeo di riferimento;
- di semplificazione normativa;
- di un adeguamento alla domanda di normazione espressa dalle realtà sulle quali incidono le leggi regionali interessate.

Nello specifico il testo interviene in materia di Cultura, Turismo ed Edilizia scolastica e si compone complessivamente di sette articoli, comprese le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I contiene due disposizioni in materia di Cultura.

L'articolo 1 apporta una modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura” che elenca i criteri di valutazione sulla base dei quali la Commissione regionale, nominata per l'assegnazione del titolo annuale di Città veneta della cultura, è chiamata a giudicare le proposte.

Tra gli attuali requisiti vi è quello della “sussistenza di adeguata capacità economico-finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma”.

Considerata la natura dei candidati che possono essere esclusivamente enti pubblici locali, Comuni o Unioni di Comuni, si ritiene necessario modificare la previsione dell'attuale criterio, che così espresso appare più attinente all'esame di soggetti privati e di operatori economici, ridefinendo l'elemento da sottoporre a valutazione come “adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma”; in tal modo si chiarisce l'oggetto della verifica ovvero se, e in quale misura, il piano economico finanziario proposto dal candidato si dimostri congruo rispetto alle voci di spesa previste per la realizzazione delle attività in programma.

L'articolo 2 apporta una modifica meramente letterale all'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”, che prevede il possibile coinvolgimento di rappresentanti statali nella Cabina di regia istituita dalla Giunta regionale, che ha il compito di esprimere indirizzi in ordine alla predisposizione dei piani e programmi di attività previsti dalla legge regionale ed al loro coordinamento.

Invero la denominazione di alcuni Ministeri e i relativi acronimi sono stati recentemente modificati. Pertanto, come anche da indicazione dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 06/12/2022, si propone di adeguare il testo della legge modificando gli acronimi non più in uso “MIUR”, ormai trasformato in “MIM” (Ministero dell'istruzione e del merito) e MiBACT ormai trasformato in MIC (Ministero della Cultura), inserendo nel testo il generico riferimento ai Ministeri secondo la propria competenza in materia di Istruzione e di Cultura, indipendentemente dalle loro denominazioni.

Il Capo II si compone di due articoli in materia di Turismo, tra loro collegati.

L'articolo 3 apporta una modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" volta a semplificare le procedure di rilevazione del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT).

La proposta normativa è diretta a prevedere che, decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti titolari di strutture che in base alla legge regionale sono tenuti a comunicare alla Regione i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d'ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT.

Si è infatti constatato che a volte i soggetti tenuti alle citate comunicazioni cessano la loro attività senza però comunicare alla Regione la chiusura definitiva della loro attività. In questi casi, la struttura pur risultando chiusa, tuttavia essa risulta formalmente ancora aperta nella banca dati regionale del SIRT, perché il titolare non ne ha comunicato la chiusura, impedendo così, sia alla Regione, sia all'ISTAT, di avere la conoscenza aggiornata del numero di strutture ricettive veramente aperte, che compongono l'offerta turistica veneta.

Pertanto per motivi di semplificazione procedimentale, si ritiene opportuno modificare il citato articolo 13 disponendo che la Giunta regionale chiuda d'ufficio, nel SIRT, la posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, così come già avviene per le località turistiche ai sensi dell'art. 27 bis della medesima legge regionale 11/2013, dopo un periodo di dodici mesi consecutivi senza che siano stati comunicati alla Regione i dati delle presenze turistiche da parte dei soggetti tenuti a dette comunicazioni.

L'articolo 4 del disegno di legge si collega alle modifiche proposte all'articolo 13 della legge regionale 11/2013 ed è diretto ad abrogare il comma 8 dell'articolo 35 della citata legge, il quale prevede che qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.

L'approvazione della proposta modificativa contenuta nell'articolo 3 del presente disegno di legge farà diventare superflua la previsione contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 35, posto che verrà disposta la chiusura d'ufficio nel SIRT della posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, dopo un periodo di dodici mesi consecutivi, senza comunicazione alla Regione dei dati delle presenze turistiche.

Pertanto per motivi di coordinamento normativo e di semplificazione procedimentale, si propone quindi di abrogare il citato comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 11/2013.

Il Capo III, inserito in sede d'esame presso la commissione referente, si compone di un solo articolo – articolo 5 – col quale si apporta una modifica alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie".

La novellazione introduce nella citata legge l'articolo 3 bis col quale, al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici, in casi di particolare urgenza e indifferibilità dei lavori, per esigenze di salute pubblica, pubblica incolumità ed eliminazione delle barriere architettoniche, la Giunta - a valere sulla disponibilità della stessa legge n. 59/1999, come rifinanziata dall'ultimo bilancio di esercizio - possa intervenire, a consentire la realizzazione di quegli interventi che assicurino la continuità del servizio scolastico.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo IV con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria (articolo 6) con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma (articolo 7) è riferita all'entrata in vigore della legge, prevista nel giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 7 giugno 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Scatto; Vianello, Villanova e Cavinato con delega di Sandona), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini con delega di Polato; Soranzo e Pavanetto), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si sono astenuti i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani con delega di Possamai Giacomo), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).";

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la mia correlazione sarà molto breve perché limitati sono i contenuti di questo provvedimento e li ha bene illustrati già la Presidente Scatto. Sappiamo che questo è un passaggio che si svolge annualmente, finalizzato ad un aggiornamento legislativo di testi normativi privi di variazioni, sia in entrata che in uscita, sul bilancio. Da un lato si potrebbe utilizzare questa occasione per favorire interventi di semplificazione amministrativa, cioè di coordinamento meramente formale dei testi o di razionalizzazione dei passaggi previsti dalle leggi regionali; oppure potrebbe essere un vero e proprio ordinamentale, cioè la definizione di una migliore aderenza delle norme alla volontà del legislatore. In questo secondo caso si potrebbe addivenire ad un provvedimento che contiene anche alcune valutazioni di natura prettamente politica in riferimento agli ambiti di intervento.

Rispetto alla presente proposta di legge ordinamentale, tuttavia, non c'è nulla di tutto questo. Non c'è né la semplificazione amministrativa né la necessità di una migliore aderenza alle volontà del legislatore, bensì una mera correzione di alcuni dettagli di certamente non determinanti.

All'articolo 1 si precisa meglio come costituire l'istruttoria per i bandi relativi alla Città veneta della cultura.

All'articolo 2, addirittura, si introduce una modifica nella definizione dei Ministeri, conseguente alla fantasiosa definizione data da questo nuovo Governo.

C'è poi un intervento in ambito turistico che riguarda, anche qua, una più puntuale definizione delle modalità operative per il sistema regionale del turismo.

Da ultimo, c'è l'articolo che abbiamo introdotto in fase emendativa durante la discussione in Commissione, parimenti finalizzato ad una più proficua esplicitazione delle modalità di intervento in ambito di edilizia scolastica.

Mi chiedo - ponendola come riflessione generale nelle attività del Consiglio - se non sia forse necessario valutare l'opportunità di procedere in questo modo con gli ordinamenti dentro questo Consiglio regionale. Mi rivolgo quindi direttamente al Presidente, sapendo benissimo che ci sono stati anni in cui gli ordinamenti avevano dei portati anche di natura politica, oltre che tecnica, che varrebbe la pena affrontare adeguatamente dentro quest'Aula.

Sicuramente non è il caso di questo provvedimento. Quindi, mi chiedo, se non sia invece opportuno da un lato valutare l'opportunità di definire annualmente questo tipo di passaggio, e dall'altro valutare l'opportunità di procedere diversamente, magari aggregando i contenuti di più Commissioni, oppure, perché no, di ricorrere a quel procedimento della seduta della Commissione in sede legislativa, che potrebbe risparmiare il tempo e l'economia dei lavori del Consiglio, in particolar modo per quanto concerne provvedimenti che non hanno e non sono oggetto di valutazioni politiche, ma di valutazioni prettamente tecniche.

Il nostro Regolamento ci consente di consegnare alla Commissione anche la funzione legislativa. Credo che in questi casi, proprio per l'economia dei lavori dell'Aula, forse varrebbe la pena valutare questa possibilità. Lo affermo per poter tornare a costruire le condizioni per cui le Commissioni non diventino o non rimangano semplicemente a svolgere un ruolo meramente formale, ma si riappropriino della funzione che le è tipica e che mai come in questo caso potrebbe essere sfruttata proprio su provvedimenti dove, sostanzialmente, c'è una disponibilità alla collaborazione e alla condivisione.

La funzione legislativa della Commissione può essere una modalità, appunto, di impegnare il tempo dei lavori del Consiglio magari in provvedimenti rispetto ai quali la volontà politica dei Consiglieri e dei Gruppi consiliari è più rilevante che sia espressa.

Grazie, Presidente.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2021, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Provvedimento di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce:

- a) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3;
- b) le modalità di presentazione delle candidature da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) il sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale di Città veneta della cultura, tenendo conto della rispondenza del programma di cui all'articolo 2 ai seguenti requisiti, oltre a quelli definiti dal bando:
 - 1) ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità di legge;
 - 2) grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;
 - 3) capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
 - 4) partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all'ideazione e all'attuazione del programma;
 - 5) *adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;*
 - 6) coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma;
 - 7) legame con il settore dell'istruzione e partecipazione delle scuole;
 - 8) strategia di marketing e comunicazione globale;
 - 9) realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;
- d) criteri per l'assegnazione di contributi di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) modalità di monitoraggio del rispetto dell'attuazione del programma.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2022, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Strumenti e modalità di programmazione ed attuazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con il MEVE un accordo di collaborazione avente a oggetto la predisposizione di una proposta di programma triennale di attività, prodotto con l'università, gli istituti storici e le associazioni culturali, nonché con la rete delle OGD, per i rispettivi ambiti di competenza, e a darvi attuazione con piani annuali.

2. Il programma triennale di attività di cui al comma 1 definisce:

- a) iniziative di studio e divulgazione sui temi di cui al comma 2 dell'articolo 2;
- b) l'organizzazione di attività didattiche e di visite guidate;
- c) l'aggiornamento dei propri allestimenti;
- d) la produzione di mostre itineranti e di pubblicazioni;

- e) la cura della comunicazione scientifica sul sito regionale;
- f) le linee di indirizzo per le attività di promozione e accoglienza turistica, in relazione al tema turistico dedicato alla Grande Guerra come da documento programmatico organizzativo e Master Plan approvato dal Comitato regionale per il Centenario, da aggiornare con i luoghi del secondo conflitto mondiale e della guerra fredda, nonché per favorire e sostenere la formazione e le attività del club di prodotto “Le città al fronte”, al fine di riposizionare l’offerta delle imprese turistiche, coniugando l’escursione nei luoghi delle battaglie con la visita alle città interessate dagli eventi bellici del primo e del secondo conflitto mondiale.

3. La Giunta regionale, istituisce una Cabina di regia formata da:

- a) gli assessori alla cultura e al turismo della Regione del Veneto o loro delegati, che assicurano la funzione di presidenza;
- b) due rappresentanti designati dalla commissione consiliare competente in materia di cultura e turismo, individuati fra i propri componenti, di cui uno espressione della minoranza consiliare;
- c) uno storico del novecento indicato d’intesa fra le Università degli Studi del Veneto;
- d) un rappresentante per il CISET.

4. La Cabina di regia è altresì integrata, previa intesa con i competenti Ministeri, da un rappresentante rispettivamente del *Ministero competente in materia di Istruzione, Ministero competente in materia di Cultura* e del Ministero della Difesa.

5. La Cabina di regia ha il compito di esprimere indirizzi in ordine alla predisposizione del programma triennale di attività e dei piani annuali di cui al comma 1 ed al coordinamento delle attività di cui alla presente legge, sia del MEVE sia della rete delle OGD e del club di prodotto “Le città al fronte”.

6. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.

7. Il MEVE, la rete delle OGD e il club di prodotto “Le città al fronte”, in accordo con la Cabina di regia, promuovono almeno una volta all’anno un meeting di lavoro fra gli operatori che gestiscono musei, collezioni, istituti storici, centri di documentazione e informazione, gli operatori turistici e gli altri portatori di interesse, al fine di favorire lo sviluppo di un linguaggio comune, condividere le finalità culturali e morali del progetto, promuovere l’aggiornamento delle competenze scientifiche e gestionali, innescare processi di specializzazione tematica dei diversi nodi della rete al fine della diversificazione dell’offerta.

8. Il programma triennale di attività di cui al comma 1 è adottato con provvedimento della Giunta regionale ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale e viene attuato con piani annuali di cui al medesimo comma 1, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.”.

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

- a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale;
- b) al sostegno dell’attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;
- c) al supporto dell’attività amministrativa regionale.

3. La Regione e gli enti locali concorrono all’implementazione e all’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400” e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

5 bis. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti di cui al comma 5 abbiano comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d’ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura secondo le indicazioni della Giunta regionale.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all’offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 35 - Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

2. I turisti possono presentare alla Giunta regionale reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

3. La Giunta regionale, d'ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all'annullamento della classificazione.

4. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima stabilita da essa stabilita per ogni tipologia definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli.

5. Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, gli incaricati della Giunta regionale e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali.

5 bis. I comuni e la Giunta regionale effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689” Modifiche al sistema penale”.

6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e la Giunta regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

[8. Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.]”.

4. Struttura di riferimento

- Articoli 1 e 2 – Direzione beni, attività culturali e sport;
- Articoli 3 e 4 – Direzione turismo;
- Articolo 5 – Direzione lavori pubblici ed edilizia.